



Comune di Ravenna

Il Consiglio Comunale

P.G. 99615/2026

Ravenna 30 giugno 2026

ORDINE DEL GIORNO

“RICHIESTA DI REVISIONE DELL'ARTICOLO 60 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 SULLA DISCIPLINA DELL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI, ATTENZIONE PER ORIGINE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI”

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) n. 952/2013 istituisce il Codice Doganale dell'Unione Europea, in particolare l'art. 60, par. 2 applica alle merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi il criterio dell'origine non preferenziale (Made in...), in base al quale il prodotto acquisisce la “nazionalità economica” del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, con lo scopo di definire la misura del dazio applicabile e, più in generale, le modalità di applicazione della Tariffa Doganale Comune dell'UE.

SOTTOLINEATO CHE

- gli aspetti di “nazionalità economica” hanno implicazioni diverse rispetto al “luogo di provenienza” di un alimento come descritto nel Regolamento (UE) 1169/2011, che indica il luogo d'origine delle materie prime, ma che non sempre può e deve essere indicato sul prodotto, essendo richiesto solo che l'etichetta contenga elementi che suggeriscono un'origine diversa da quella reale o si indichi il Paese d'origine dell'alimento, quando questo sia diverso dal Paese di provenienza dell'ingrediente. Inoltre, nell'ambito delle politiche agricole e alimentari dell'Unione europea, la disciplina dell'OCM prevede già per alcune categorie di prodotti specifiche disposizioni relative all'indicazione dell'origine o del luogo di produzione;

RILEVATO CHE

- la giurisprudenza nazionale ed europea ha individuato criticità nella disciplina dell'origine doganale circa una corretta individuazione della provenienza geografica;
- la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che la disciplina dell'origine doganale possa ingenerare confusione nel consumatore, ma ha altresì ribadito che eventuali obblighi più restrittivi di etichettatura possano essere imposti dagli Stati membri solo quando vi sia rischio concreto di inganno a causa della confusione tra luogo di provenienza percepito e origine reale del prodotto, senza che tale rischio possa valutarsi in base alla sola percezione soggettiva del consumatore. Allo stesso modo la Corte di Cassazione ha ribadito che l'indicazione dell'origine doganale, elemento essenziale per dazi e regimi tariffari, deve essere esatta e non ingannevole, al fine di non generare indebiti vantaggi e confusione sulla provenienza reale della merce;



Comune di Ravenna

PRESO ATTO CHE

- la tematica è sentita e attenzionata da diversi stakeholders del settore agroalimentare, anche attivi sul nostro territorio comunale, e che recentemente l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha presentato in Commissione "Politiche economiche" una Risoluzione per impegnare la Giunta regionale a promuovere nelle sedi UE competenti tutte le azioni necessarie affinché sia avviata la revisione dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 per prevedere l'indicazione del luogo di provenienza delle merci. (17 03 26), approvata all'unanimità nella seduta del 25 marzo 2026, e che conseguentemente la Giunta regionale ha prodotto una propria Delibera sul tema nella seduta dello scorso 30 marzo 2026;

CONSIDERATO CHE

- negli ultimi anni il tema della trasparenza sull'origine dei prodotti agroalimentari ha assunto crescente rilevanza nel dibattito europeo e nazionale, anche alla luce della sempre maggiore attenzione dei consumatori verso la qualità, la tracciabilità, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità delle filiere alimentari;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a collaborare attivamente con la Regione Emilia Romagna e sostenere il suo operato che già è dichiarato essere quello di promuovere nelle sedi UE competenti, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni e con il coinvolgimento attivo dei parlamentari europei, tutte le azioni necessarie affinché sia avviata la revisione dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 per prevedere l'indicazione del luogo di provenienza di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori.

Igor Bombardi - Consigliere comunale gruppo "Partito Democratico"
Chiara Francesconi - Capogruppo comunale gruppo "Progetto Ravenna"

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del 30.06.2026